



L'OGGETTO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE: L'ESPERIENZA PIEMONTESE A CONFRONTO CON QUELLA LOMBARDA

di

Francesco Pallante

*(Dottore di ricerca in Diritto Pubblico,
Università di Torino)*

3 febbraio 2010

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La potestà legislativa regionale residuale. – 2.1. Le materie rientranti nella potestà legislativa regionale residuale. – 2.2. I limiti della potestà legislativa regionale residuale. – 3. L'esperienza del Piemonte. – 4. L'esperienza della Lombardia. – 5. Conclusione.

1. Introduzione

La questione che questo scritto si propone di affrontare riguarda l'oggetto della potestà legislativa regionale c.d. residuale introdotta con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001.

La principale disposizione costituzionale in materia – è appena il caso di ricordarlo – è il nuovo art. 117 Cost., il quale prevede, con riferimento allo Stato e alle regioni ordinarie, tre diversi tipi di potestà legislativa: (a) la competenza esclusiva dello Stato, che riguarda le materie elencate al comma 2; (b) la competenza concorrente tra lo Stato

– che detta i principi fondamentali – e le regioni – che disciplinano il dettaglio – nelle materie individuate al comma 3; (c) la competenza residuale delle regioni, che investe, ai sensi del comma 4, tutti gli ambiti materiali ulteriori rispetto a quelli riconducibili agli elenchi di cui ai commi precedenti.

In realtà, il tenore letterale del quarto comma dell'art. 117 Cost. – ai sensi del quale «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» – sembra far riferimento non solo ai commi 2 e 3 dello stesso art. 117 Cost., ma anche a ulteriori competenze legislative esclusive o concorrenti attribuite allo Stato da diverse disposizioni costituzionali, sicché è necessario prendere in considerazione anche tali ulteriori disposizioni nel momento in cui ci si interroga sulla eventuale residualità di una materia¹.

Inoltre – a complicare il compito degli interpreti – la disciplina costituzionale sul riparto delle competenze legislative non ha ricevuto, in questi anni, la necessaria attenzione da parte del legislatore ordinario statale, che ha rinunciato ai suoi compiti interpretativi con riferimento non solo alla definizione dei principi fondamentali nelle (nuove) materie di competenza concorrente, ma soprattutto alla individuazione degli ambiti materiali riconducibili alle espressioni utilizzate negli elenchi costituzionali². Un atteggiamento che si pone in discontinuità con quanto invece avvenne vigente l'originario art. 117 Cost., quando, in vista dei trasferimenti di competenze dallo Stato alle regioni, fu posta in essere un'articolata attività interpretativa incentrata sulla ricognizione delle funzioni pubbliche concettualmente riconducibili alle parole utilizzate dalla Costituzione per definire le materie (attività poi sfociata nei noti decreti presidenziali del 1972 e, soprattutto, nel d.P.R. n. 616 del 1977).

Per inquadrare la trattazione, sarà preliminarmente opportuno svolgere alcune rapide considerazioni sulla configurazione che la potestà legislativa residuale è venuta

¹ Cfr., in tal senso, L.A. Mazzaroli, *Il concetto di "materie" nell'art. 117, Titolo V, Cost. Se i "lavori pubblici" e gli "appalti pubblici" si prestino ad esservi riportati e come si attui, per essi, il riparto di competenze tra enti*, in «Le Regioni», n. 3-4, 2007, pp. 473-514, che riporta l'esempio della tutela delle minoranze attribuita dall'art. 6 Cost. alla Repubblica (e quindi, sotto il profilo legislativo, allo Stato e alle regioni).

² Fanno (parzialissima) eccezione i decreti legislativi nn. 30, 170 e 171 del 2006, adottati in attuazione della delega contenuta nella legge 131 del 2003, che individuano i principi fondamentali nelle materie concorrenti «professioni», «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».

assumendo nel corso di questi anni, in forza delle pronunce rese dalla Corte costituzionale e delle analisi ricostruttive proposte dalla dottrina (paragrafo 2).

Peraltro, il riferimento alle decisioni della Corte costituzionale risulterà importante anche per giustificare le finalità del presente lavoro – compilare «in positivo» quell’elenco delle materie di potestà legislativa regionale residuale cui la costituzione si riferisce solo «in negativo», per esclusione – di fronte alle penetranti critiche che l’analisi dottrinale sempre più rivolge all’impiego del concetto stesso di materia, revocando in dubbio che esistano – e che quindi possano essere individuate – materie connotate, di per sé e in una estensione predefinita, dal carattere della residualità. Un’ottica nella quale residuale potrebbe essere considerato solamente lo spazio generale (nel senso di non ripartibile omogeneamente per materie) lasciato impregiudicato dalla legislazione statale nell’esercizio delle sue varie competenze. Inoltre, un ulteriore motivo di prudenza nel ricorso alla nozione di materia è individuato dalla dottrina che mette in guardia contro la pretesa di tipizzare compiutamente gli ambiti di competenza legislativa regionale residuale, dal momento che potrebbero rimanerne esclusi profili prodotti da bisogni nuovi non ancora consolidatisi oppure tali da interagire con un insieme di interessi pubblici non determinabile una volta per tutte³.

³ Sulla difficoltà di individuare i confini tra i diversi tipi di competenza legislativa previsti dalla Costituzione (difficoltà che investe inevitabilmente anche la definizione del contenuto delle materie stesse) si vedano: M. Belletti, *I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di Stato e Regioni ed il superamento del riparto per materie*, in «Le Regioni», n. 5, 2006, pp. 889-902; F. Benelli, *La «smaterializzazione» delle materie. Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione*, Giuffrè, Milano 2006; F. Benelli e R. Bin, *Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”*: scacco matto alle Regioni, in corso di pubblicazione su «Le Regioni» e anticipato sul sito www.robertobin.it; R. Bin, «Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale». *Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V*, in Aa.Vv., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, vol. I, Jovene, Napoli 2004, pp. 295 ss.; R. Bin, *I criteri di individuazione delle materie*, in «Le Regioni», n. 5, 2006, pp. 903-932; R. Bin, *La legge regionale, tra “rimaterializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale*, in corso di pubblicazione su «Le istituzioni del federalismo» e anticipato sul sito www.robertobin.it; E. Buoso, *Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti*, in «Le Regioni», n. 1, 2008, pp. 61-90; B. Caravita, *Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 139-144; P. Cavalieri, *La definizione e la delimitazione delle materie di cui all’art. 117 della Costituzione*, in R. Tarchi (a cura di), *Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 27-44; A. Cerri, *Definizione delle competenze statali e regionali, sussidiarietà ascendente e discendente, intersezioni fra competenze*, relazione al Convegno celebrativo del 60° anniversario della Costituzione «Il pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro composizione», Roma, 27 e 28 novembre 2008, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; A. D’Atena, *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in «Quaderni costituzionali», n. 1, 2003, pp. 15-23; U. De Siervo, *Il sistema delle fonti: il riparto della potestà normativa tra Stato e Regioni*, in «Le Regioni», n. 6, 2004, pp. 1252 ss.; M. Luciani, *L’autonomia legislativa*, in «Le Regioni», n. 2-3, 2004, pp. 370-376; S. Mangiameli, *Sull’arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in «Le Regioni», n. 1, 2003, pp. 337-344; A. Ruggeri e C.

Se però – anziché guardare ai risultati del lavoro interpretativo delle disposizioni costituzionali sulla potestà legislativa – si rovescia la prospettiva e si guarda al problema dal punto di vista di chi si interroga sulla titolarità della competenza (il punto di vista del giudice costituzionale, ma anche degli stessi potenziali titolari di quella competenza: lo Stato e le regioni) la nozione di materia sembra recuperare, almeno in parte, d’interesse, perché è comunque a partire dal dato testuale che lo Stato, le regioni e la Corte costituzionale argomentano a sostegno, rispettivamente, delle loro posizioni e decisioni. In definitiva, pur riconoscendo l’efficacia esplicativa delle posizioni che criticano il ragionamento per materie, il richiamo alle sentenze della Corte costituzionale dovrebbe indurre a ritenere non del tutto sorpassata la rilevanza della nozione di materia.

Tenendo presenti queste avvertenze, si procederà quindi effettuando una ricognizione in merito all’esercizio della potestà legislativa residuale da parte della Regione Piemonte in seguito all’entrata in vigore della legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001 (paragrafo 3). Verrà preso in considerazione l’arco temporale che va dal 2002 al 2009: poiché la riforma è intervenuta negli ultimi mesi del 2001, per il primo utilizzo dei nuovi poteri legislativi da parte dei consigli regionali è stato infatti necessario attendere l’inizio dell’anno successivo. Un rapido confronto con la parallela esperienza lombarda (paragrafo 4) potrà poi risultare utile per trarre indicazioni su quanto generalizzabili siano le considerazioni ricavabili dall’esame dell’attività del legislatore piemontese.

Obiettivo conclusivo – come accennato – è fornire un contributo che possa risultare utile all’individuazione delle materie in cui si articola la competenza legislativa

Salazar, *Le materie regionali tra vecchi criteri e nuovi (pre)orientamenti metodici d’interpretazione*, in Aa.Vv., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, vol. IV, Jovene, Napoli 2004, pp. 1943 ss.; L. Torchia, *La potestà legislativa residuale delle Regioni*, in «Le Regioni», n. 2-3, 2002, p. 354; R. Tosi, *Nomina costituzionali, materie ed interessi: la Corte contraddice se stessa*, in «Le Regioni», n. 2-3, 2006, pp. 478-482.

I problemi connessi all’utilizzo della tecnica della ripartizione della competenza per materie erano, in ogni caso, ben noti anche vigente l’originario testo costituzionale (si ricordino la polemica sull’«alchimia delle materie» sollevata da M.S. Giannini, *Nota a Corte costituzionale n. 7 del 1957*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1957, p. 50 e la definizione degli elenchi di materie come «pagine bianche» dovuta a L. Paladin, *Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale*, in «Foro amministrativo», 1971, III, p. 39). Lo stesso slittamento del limite di merito nel campo dei limiti di legittimità – diversamente da quanto previsto dall’originario art. 127 Cost. – testimonia la difficoltà, già allora presente, di tracciare con nettezza il confine tra competenze statali e competenze regionali (in tal senso cfr. R. Bin, *La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale* cit.). Più in generale si vedano, per tutti, le pagine in argomento di L. Paladin, *La potestà legislativa regionale*, Cedam, Padova 1958.

regionale residuale o, perlomeno, dell'ambito generale disciplinabile dalle regioni attraverso tale competenza.

2. La potestà legislativa regionale residuale

Dal punto di vista teorico, la potestà legislativa regionale residuale solleva principalmente due problemi interpretativi:

- (a) l'individuazione delle materie da essa disciplinabili (oltre che, ovviamente, la definizione del loro contenuto)⁴;
- (b) la precisazione dei limiti ai quali essa risulta sottoposta.

2.1. Le materie rientranti nella potestà legislativa regionale residuale

Il primo problema può essere compiutamente affrontato solo attraverso l'analisi dell'effettivo esercizio dei poteri normativi residuali posto in essere dalle regioni ordinarie; ed è ciò che in questa sede ci si propone di fare relativamente alla Regione Piemonte e alla Regione Lombardia.

Nello svolgimento dell'analisi occorrerà, in ogni caso, tenere presente il fondamentale criterio interpretativo – basato sul rifiuto dell'argomento ermeneutico *a contrario* – individuato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 303, 362 e 370 del 2003. Attraverso tali pronunce, la Corte ha infatti precisato, in via generale, che per ricondurre un ambito materiale alla potestà regionale residuale non è sufficiente riscontrare che esso non corrisponde a nessuna delle voci elencate ai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost., ma occorre inoltre verificare se, in realtà, l'ambito in questione non sia riconducibile, quale sua specificazione, a una delle materie contenute negli elenchi di cui ai commi sopra ricordati (così l'«urbanistica» – materia innominata in Costituzione – è stata ricondotta alla competenza concorrente del governo del territorio)⁵ ovvero non si tratti

⁴ Si tratta di due questioni concettualmente distinte: la prima consiste nel definire quali sono gli ambiti materiali disciplinabili dalle regioni nell'esercizio della potestà residuale; la seconda, analoga a quella sollevata dall'interpretazione dei commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost. (nonché dal testo originario dello stesso art. 117), consiste nell'attribuire un concreto significato alle definizioni con cui vengono individuate le materie. Ciò non toglie che, sul piano pratico, spesso i due profili vengano affrontati assieme, specie quando a farlo, pronunciandosi su casi concreti, è la Corte costituzionale.

⁵ Sulla competenza legislativa in tema di urbanistica si vedano le sentenze della Corte costituzionale nn. 303 del 2003 e 196 del 2004. La stessa sentenza n. 303 del 2003 ha deciso, utilizzando

di una competenza a diverso titolo ascrivibile a materie rientranti nella competenza legislativa concorrente o esclusiva dello Stato⁶. Questo approccio misurato ben si concilia, d'altronde, con l'atteggiamento generale di grande cautela che, in questi anni, ha connotato l'attività della Consulta sulla potestà regionale residuale⁷.

Un'ulteriore indicazione operativa viene dalle pronunce con cui la Corte costituzionale ha, sinora, risolto le questioni di costituzionalità inerenti l'interpretazione dei commi 2-4 dell'art. 117 Cost. Nonostante si tratti di una giurisprudenza non sempre lineare e, tendenzialmente, preoccupata di non fornire indicazioni suscettibili di astrarsi dalla risoluzione del caso concretamente sottoposto a giudizio, sembra di poter dire che, secondo il giudice delle leggi, rientrano nell'ambito della potestà residuale le seguenti materie: «agricoltura», «artigianato», «assistenza e servizi sociali», «caccia», «commercio», «comunità montane», «diritto allo studio», «edilizia residenziale pubblica», «incentivi alle imprese», «industria», «istruzione e formazione professionale», «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», «opere

il medesimo schema argomentativo, anche il caso dei «lavori pubblici», materia egualmente non ricompresa negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost., ma che la Corte non ha ritenuto di attribuire alla competenza residuale delle regioni affermando la sua dissoluzione in diversi «ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti». Sempre in argomento meritano di essere ricordati i casi dell'«edilizia», rientrante nella materia, oggetto di legislazione concorrente, «governo del territorio» (sentenza n. 343 del 2005); dello «spettacolo», riconducibile alla materia, di competenza concorrente, «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» (sentenze nn. 255 del 2004 e 205 del 2005); degli «asili nido», riconducibili alla materia «istruzione» di competenza concorrente (sentenza n. 320 del 2004); della «circolazione stradale», che ricade in una pluralità di competenze statali esclusive, quali «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile», «giustizia amministrativa» e «giurisdizione» (sentenza n. 428 del 2004); del «sistema tributario degli enti locali», rientrante nella materia di competenza concorrente «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (sentenza n. 37 del 2004); dell'«apprendistato», che – secondo la Consulta – si colloca all'incrocio addirittura di tre diversi tipi di competenze: «esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle Regioni (formazione professionale), concorrenti di Stato e Regioni (tutela del lavoro, istruzione)» (sentenza n. 51 del 2005).

⁶ Si veda, in particolare, la sentenza n. 370 del 2003, nella quale la Corte afferma che: «in via generale, occorre [...] affermare l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi del comma quarto del medesimo art. 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 della Costituzione».

⁷ Così argomenta M. Luciani, *op. cit.*, p. 365.

pubbliche di interesse locale», «organizzazione sanitaria», «pesca», «pubblico impiego regionale», «servizi pubblici locali», «trasporto pubblico locale», «turismo»⁸.

Si vedrà, nei paragrafi 3 e 4, quali sono le materie sulle quali la Regione Piemonte e la Regione Lombardia hanno esercitato i propri poteri normativi residuali e se vi è o meno corrispondenza con gli ambiti fino a questo momento individuati dalla Corte costituzionale.

Infine, utili indicazioni per il lavoro da svolgere possono essere tratte dagli elenchi di materie proposti dalla dottrina nelle analisi sulla potestà regionale residuale⁹.

⁸ Si riporta l'elenco delle sentenze pronunciate dalle Corti costituzionale in relazione alle varie materie di competenza residuale (con l'inevitabile avvertenza che, data la vastità dell'argomento e il suo carattere in costante evoluzione, l'elenco stesso potrebbe risultare incompleto o non più aggiornato: a tal fine si ricorda che l'arco temporale preso in considerazione nel presente lavoro è il periodo 2002-2009):

- «agricoltura»: sentenze nn. 12/2004, 282/2004, 116/2006, 339/2007, 368/2008, 372/2008;
- «artigianato»: sentenze nn. 162/2005, 165/2007;
- «assistenza e servizi sociali (politiche sociali)»: sentenze nn. 287/2004, 427/2004, 434/2004, 106/2005, 219/2005, 141/2007, 50/2008, 166/2008, 168/2008, 124/2009;
- «caccia»: sentenze nn. 332/2006, 441/2006, 387/2008;
- «commercio»: sentenze nn. 1/2004, 243/2005, 285/2005, 336/2005, 87/2006, 64/2007, 374/2007, 430/2007, 350/2008;
- «comunità montane»: sentenze nn. 244/2005, 456/2005, 397/2006;
- «diritto allo studio»: sentenza n. 423, 2004;
- «edilizia residenziale pubblica»: sentenza n. 94/2007, ordinanza n. 32/2008, sentenza n. 166/2008;
- «incentivi alle imprese»: sentenza n. 320/2004, 354/2004;
- «industria»: sentenze nn. 162/2005, 285/2005, 336/2005, 165/2007, 350/2008;
- «istruzione e formazione professionale»: sentenze nn. 13/2004, 228/2004, 50/2005, 51/2005, 175/2005, 219/2005, 319/2005, 253/2006, 328/2006, 406/2006, 425/2006, 24/2007;
- «opere pubbliche di interesse locale»: sentenza n. 49/2004 (contiene un accenno in tal senso);
- «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale»: sentenze nn. 17/2004, 345/2004, 233/2006, 104/2007, 188/2007, 387/2007, 159/2008, 351/2008, 390/2008;
- «organizzazione sanitaria»: sentenze nn. 181/2006, 328/2006, 105/2007;
- «pesca e acquicoltura»: sentenza n. 213/2006, ordinanza n. 218/2006, sentenza n. 81/2007;
- «polizia amministrativa locale»: sentenze nn. 313/2003, 428/2004;
- «pubblico impiego regionale»: sentenze nn. 380/2004, 189/2007, 95/2008;
- «servizi pubblici locali»: sentenze nn. 272/2004, 29/2006, ordinanza n. 245/2008;
- «trasporto pubblico locale»: sentenze nn. 222/2005, 80/2006, 452/2007, 142/2008;
- «turismo»: sentenze nn. 197/2003, 89/2006, 90/2006, 214/2006, 88/2007, 255/2007, 339/2007, 344/2007, 454/2007, 94/2008, 369/2008, 412/2008, 13/2009, 76/2009.

In argomento, si segnala la Banca dati sulla giurisprudenza costituzionale di interesse regionale realizzata dal Dipartimento di Scienze giuridiche "A. Cicu" dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, consultabile all'indirizzo internet: http://www.dirittoregionale.it/regioneemiliaromagna/argomento/visualizza.php?id_argomento=11.

⁹ Si possono ricordare, a titolo di esempio, gli elenchi proposti da B. Caravita, *op. cit.*, pp. 133-139 («acque minerali e termali», «agricoltura e foreste», «artigianato», «assistenza e servizi sociali», «assistenza scolastica», «caccia», «commercio», «edilizia residenziale pubblica», «energia per i profili di interesse locale e l'autoproduzione», «fiere e mercati», «industria», «istruzione e formazione professionale», «miniere (comprese le cave e le torbiere) e risorse geotermiche», «ordinamento e organizzazione regionale», «pesca», «polizia amministrativa locale», «turismo e industria alberghiera», «trasporti e viabilità»), da L. Torchia, *op. cit.*, pp. 343-364 («acque minerali e termali», «agricoltura», «artigianato», assistenza», «assistenza scolastica», «camere di commercio», «cave e torbiere»,

2.2. I limiti della potestà legislativa regionale residuale

Il secondo problema sollevato dalla potestà legislativa residuale delle regioni è – come accennato – quello dei limiti che vincolano tale potestà.

In proposito è bene sgombrare subito il campo dall'equivoco che aveva inizialmente fatto ritenere ad alcuni commentatori che la competenza residuale fosse il corrispondente regionale della potestà esclusiva statale¹⁰. In realtà le regioni non godono in nessun caso di poteri normativi esclusivi, ma sono titolari di competenze sempre condizionate dai limiti previsti dalla Costituzione e provenienti, oltre che dalla stessa fonte costituzionale, dal diritto internazionale, dall'ordinamento comunitario, dalle leggi statali adottate nell'esercizio delle c.d. competenze trasversali o in forza del principio di sussidiarietà, dagli atti normativi degli enti locali.

Si tratta, a ben vedere, dei medesimi limiti che vincolano le regioni nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, con la sola differenza che quest'ultima incontra, in aggiunta, le limitazioni derivanti dal rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia (limite, peraltro, che è tendenzialmente compensato dalla maggiore rilevanza delle materie rientranti in tale ambito di attribuzione).

Può essere utile ricordare rapidamente i limiti in questione¹¹.

«commercio», «edilizia», «energia autoproduzione e profili di interesse locale», «fiere e mercati», «formazione professionale», «industria», «lavori pubblici e appalti», «miniere», «ordinamento e organizzazione regionale», «politiche dell'occupazione», «polizia amministrativa regionale e locale», «risorse geotermiche», «spettacolo», «trasporti e viabilità», «turismo e industria alberghiera», «urbanistica») e da S. Musolino, *I rapporti Stato-Regioni nel nuovo titolo V alla luce dell'interpretazione della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 211-229 («agricoltura», «artigianato», «caccia», «commercio», «comunità montane», «edilizia residenziale pubblica», «formazione professionale», «industria», «ordinamento e organizzazione regionale», «organizzazione sanitaria», «pesca», «politiche sociali», «polizia amministrativa locale», «servizi pubblici locali», «trasporto pubblico locale», «turismo»).

¹⁰ Equivoco, peraltro, che perdura nel linguaggio, utilizzato da alcuni autori e dalla stessa Corte costituzionale che, in alcune sentenze, continua a riferirsi alla potestà di cui al comma 4 dell'articolo 117 Cost. definendola «competenza regionale esclusiva» o «piena». Tra coloro che, fin da subito, hanno negato il carattere esclusivo della potestà residuale: G. Falcon, *Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in «Le Regioni», n. 6, 2001, pp. 1257-1258; C. Gallo, *Le fonti del diritto nel nuovo ordinamento regionale. Una prima lettura*, Giappichelli, Torino 2001, pp. 85 ss.; A. Ruggeri, *La riforma costituzionale del Titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della normazione ed al piano dei controlli*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, pp. 33 ss.; R. Tosi, *La legge costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrativa*, in «Le Regioni», n. 6, 2001, p. 1233.

¹¹ Sul punto si possono vedere: M. Carli, *I limiti alla potestà legislativa regionale*, in «Le Regioni», n. 6, 2002, pp. 1357-1372; P. Caretti, *L'assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione: aspetti problematici*, in «Le Regioni», n. 6,

Il primo è, evidentemente, il limite costituzionale: tutte le leggi regionali devono rispettare tutte le norme dettate dalla Costituzione. Tra queste, una vincola espressamente la legislazione regionale: si tratta del divieto – contenuto nell’art. 120, co. 1, Cost. – di introdurre qualsiasi limitazione od onere alla libera circolazione delle persone e delle cose, nonché all’esercizio del diritto al lavoro, sul territorio nazionale.

Il secondo, altrettanto evidente, è il limite territoriale: per definizione, le leggi regionali possono disciplinare esclusivamente fenomeni relativi al territorio della regione. Il che, tuttavia, non significa che i loro effetti si possano esplicare esclusivamente sul territorio regionale (si pensi, per esempio, alle leggi che regolano i rapporti tra la regione e le comunità dei corregionali residenti all’estero)¹².

Segue – terzo limite – il vincolo derivante dal rispetto degli obblighi internazionali e dall’ordinamento comunitario, in forza del quale le leggi regionali non possono disporre – pena la violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. – in difformità con il diritto internazionale e il diritto comunitario. Diversamente dal testo originario, il nuovo art. 117, co. 5, Cost. prevede che le regioni possano dare attuazione ed esecuzione, nelle materie di loro competenza, agli accordi internazionali e agli atti dell’Unione Europea¹³. Dal momento, però, che lo Stato resta comunque responsabile, nei rapporti con gli altri Stati, dell’attuazione del diritto internazionale e comunitario, la Costituzione prevede altresì che una legge statale fissi le procedure che le regioni devono seguire nell’attività di recepimento e preveda le modalità di esercizio di poteri statali sostitutivi in caso di inadempimenti regionali. Vi hanno provveduto la legge n. 11 del 2005 per il diritto comunitario e la legge n. 131 del 2003 per il diritto internazionale; la legge finanziaria per il 2007 ha inoltre previsto che lo Stato possa rivalersi sulle regioni in caso la loro inadempienza faccia sorgere la responsabilità statale.

2001, pp. 1227 ss.; S. Mabellini, *La legislazione regionale. Tra obblighi esterni e vincoli nazionali*, Giuffrè, Milano 2004; C. Pinelli, *I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario*, in «Il Foro italiano», V, 2001, pp. 194 ss.; L. Torchia, *op. cit.*, pp. 343-364.

¹² Così ha stabilito la sentenza n. 829 del 1988 della Corte costituzionale.

¹³ È stata la sentenza n. 142 del 1972 della Corte costituzionale a stabilire per la prima volta che andava riconosciuto alle regioni il potere di dare attuazione ed esecuzione al diritto comunitario nelle materie di propria competenza, a condizione che fosse previsto nell’ordinamento un meccanismo idoneo a evitare l’insorgere della responsabilità internazionale dello Stato per eventuali inadempimenti regionali. Hanno quindi disciplinato la materia, prevedendo anche i necessari poteri statali sostitutivi, prima il decreto legislativo n. 616 del 1977, poi la legge n. 86 del 1989. Il nuovo art. 117, co. 5, Cost., ha costituzionalizzato tale previsione, estendendola al diritto internazionale.

Il quarto limite – a proposito del quale si è parlato, in senso più o meno critico, di nuova veste assunta dall’interesse nazionale¹⁴ – è rappresentato da due fenomeni non esplicitamente previsti nel testo costituzionale, ma ricostruiti dalla dottrina e, soprattutto, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: si tratta delle c.d. competenze trasversali e della c.d. chiamata in sussidiarietà¹⁵.

Con la prima locuzione – competenze trasversali¹⁶ – si suole far riferimento a una serie di espressioni le quali, pur essendo contenute nell’elenco delle materie riservate alla competenza concorrente o esclusiva statale, non indicherebbero in realtà materie analoghe alle altre, bensì competenze spettanti allo Stato e idonee a legittimare il suo intervento anche negli ambiti di potestà, concorrente e residuale, delle regioni (teorizzata inizialmente in dottrina¹⁷, il primo riconoscimento della «trasversabilità» di talune materie risale alla sentenza n. 282 del 2002, inerente la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.). Avrebbero tali caratteristiche le seguenti espressioni (ma sulla loro concreta individuazione la dottrina non è pienamente concorde)¹⁸: «tutela dell’ambiente», «tutela della concorrenza», «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile», «ordinamento penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», «coordinamento della finanza

¹⁴ In tal senso, tra gli altri: R. Bin, *L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale*, in «Le Regioni», n. 6, 2001, pp. 1213-1222; P. Caretti, *La Corte e la tutela delle esigenze unitarie: dall’interesse nazionale al principio di sussidiarietà*, in «Le Regioni», n. 2-3, 2004, pp. 381-390; M. Luciani, *op. cit.*, pp. 377-378; S. Mangiameli, *Giurisprudenza costituzionale creativa e costituzione vivente. A proposito delle sentenze n. 303 del 2003 e n. 14 del 2004*, in «Le Regioni», n. 4-5, 2008, pp. 829-830; A. Morrone, *Lo Stato regionale: dalla giustizia alla politica*, in «Quaderni costituzionali», n. 2, 2006, pp. 351-356; L. Vandelli, *Esigenze unitarie e prospettive dinamiche della delimitazione delle competenze: qualche nota a margine delle sentenze nn. 303/2003 e 14/2004 della Corte costituzionale*, in «Le Regioni», n. 4-5, 2008, pp. 883-896. Il primo autore a sollevare, in termini interrogativi, la questione della scomparsa dell’interesse nazionale è stato A. Barbera, *Chi è il custode dell’interesse nazionale?*, in «Quaderni costituzionali», n. 2, 2001, pp. 345-346.

¹⁵ Tra la numerosa letteratura in argomento, si segnalano: F. Benelli, *La «smaterializzazione delle materie»* cit., pp. 83 ss.; S. Musolino, *op. cit.*, pp. 47 ss.; G. Scaccia, *Le competenze legislative sussidiarie e trasversali*, in «Diritto pubblico», n. 2, 2004, pp. 461 ss.; e da ultimi, gli interventi di V. Onida, A. Anzon, R. Bin, P. Caretti, A. D’Atena, G. Falcon, S. Mangiameli, E. Rossi, A. Ruggeri, I. Ruggiu, R. Tosi, L. Randelli, in «Le Regioni», n. 4-5, 2008.

¹⁶ Il linguaggio della Corte costituzionale e della dottrina in argomento è molto impreciso: oltre che di «competenze trasversali», si parla anche di «materie-non materie», «materie-funzioni», «materie-scopi», «materie-valori», «compiti».

¹⁷ Tra le prime letture in dottrina si segnala quella di G. Falcon, *Il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione*, in «Le Regioni», n. 1, 2001, pp. 3-10.

¹⁸ In argomento di veda G. Arconzo, *Le materie trasversali nella giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in N. Zanon e A. Concaro (a cura di), *L’incerto federalismo*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 181 ss.

pubblica», «tutela dei beni culturali», «sviluppo della cultura», «ricerca scientifica», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «difesa»¹⁹.

La seconda espressione – chiamata in sussidiarietà – fa invece riferimento a un fenomeno, affermato per la prima volta dalla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, prodotto dalla combinazione del principio di sussidiarietà e del principio di legalità e in base al quale – nonostante il nuovo Titolo V abbia definito due sistemi differenti per l'assegnazione delle competenze legislative (sistema fisso, basato sugli elenchi di competenze) e amministrative (sistema mobile, basato sull'assegnazione ai comuni, salvo la necessità di attribuzione agli enti territoriali di livello superiore in forza del principio di sussidiarietà) – la Corte costituzionale ha ristabilito, in nome del principio di legalità, il parallelismo originariamente previsto dalla Carta costituzionale tra funzioni amministrative e competenze legislative. Più precisamente, secondo la Consulta, se una funzione amministrativa, in una materia riservata alla competenza legislativa concorrente o residuale regionale²⁰, viene attratta per esigenze unitarie nell'ambito delle competenze amministrative statali, deve necessariamente passare allo

¹⁹ Come accennato, si ritiene che tali formulazioni facciano rinvio non ad ambiti da regolare, ma a funzioni da svolgere in concreto. Ne deriva che solo con riferimento ai casi specifici di volta in volta regolati dalle regioni sarebbe possibile valutare il giusto equilibrio da instaurare tra legge statale e legge regionale (così la Corte costituzionale con le sentt. 282 e 407 del 2002). Si riscontrerebbero così materie trasversali che escludono la competenza regionale (es. «ordinamento civile», «ordinamento penale», «norme processuali») e altre che la ammettono entro un determinato ambito (es. «livelli essenziali delle prestazioni», «tutela della concorrenza», «tutela dell'ambiente»). Le competenze esclusive statali trasversali attraverserebbero, in definitiva, tutte le materie di spettanza regionale, riservando allo Stato la definizione del limite al quale si colloca l'interesse generale meritevole di disciplina unitaria, al cospetto del quale deve fermarsi la legislazione regionale. Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia si vedano B. Caravita, *op. cit.*, pp. 147-155 e S. Musolino, *op. cit.*, pp. 150 ss.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale si segnala anche (almeno) un caso in cui la trasversalità sembra operare al contrario, consentendo a leggi regionali di insinuarsi nell'alveo di competenze statali. La sentenza 228 del 2004, infatti, nello stabilire che la materia di competenza esclusiva statale «difesa» comprende, oltre alle attività militari, anche le attività inerenti il servizio civile nazionale, prevede tuttavia che le regioni possano disciplinare quegli aspetti della materia che investono l'«assistenza sociale» (potestà residuale) o la «protezione civile» (potestà concorrente). Secondo R. Bin, *La legge regionale, tra "ri-materializzazione" delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell'interesse nazionale* cit., tale situazione è, tendenzialmente, generalizzabile, dal momento che «le materie esclusive richiamano "valori costituzionali" che non impegnano solo lo Stato, ma ogni componente della Repubblica, e quindi anche le Regioni» e dunque tali valori costituzionali «si impongono e debbono essere perseguiti anche dalle legislazioni regionali». Ne consegue che «le "materie trasversali" portano lo Stato a "invadere" ambiti materiali regionali, ma consentono altresì alle Regioni, muovendo dalle attribuzioni loro riconosciute dalla Costituzione, di emanare leggi che oltrepassano la membrana che avvolge le competenze statali, anche se esse sono definite "esclusive"». In senso critico verso la possibilità di configurare la trasversalità a favore delle regioni si veda, invece, A. Ruggeri, *Le costituzioni passano, ma la giurisprudenza ... resta*, in «Federalismi.it», n. 1, 2004.

²⁰ La Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto che il meccanismo della chiamata in sussidiarietà opera anche nelle materie di competenza residuale regionale con la sentenza n. 6 del 2004.

Stato anche la competenza legislativa in quella materia, dal momento che, in base al principio di legalità, unitarie esigenze di carattere amministrativo necessitano di unitaria regolazione a livello legislativo. Dunque, in concreto, sarà la legge statale, intervenendo in una materia di competenza regionale, ad attribuire allo Stato le funzioni amministrative e a dettare, se necessario fin nel dettaglio (in via legislativa o regolamentare)²¹, il quadro normativo di riferimento²².

Quinto, e ultimo, limite è quello della tutela della potestà normativa degli enti locali, in forza del quale le regioni, così come lo Stato, sono tenute a rispettare la competenza regolamentare degli enti locali nel momento in cui, in esecuzione dell'art. 118 Cost., attribuiscono loro le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il problema, in questo caso, è – oltre che capire a chi spetta il compito di attribuire le funzioni, se allo Stato o alle regioni – riuscire a definire con precisione l'estensione concreta delle competenze degli enti locali per poterne ricavare gli spazi che residuano alla normazione regionale²³.

²¹ Le sentenze della Corte costituzionale n. 151 del 2005 e n. 214 del 2006 hanno stabilito che la chiamata in sussidiarietà può giustificare anche il passaggio della potestà regolamentare dalle regioni allo Stato.

²² La Corte ha aggiunto, richiamandosi al principio di leale collaborazione, che la chiamata in sussidiarietà deve essere, a pena di incostituzionalità delle leggi statali, strettamente proporzionata alla situazione concreta (sarà sottoposta a scrutinio di stretta ragionevolezza) e preceduta da un'intesa tra lo Stato e le regioni interessate; in occasioni successive la stessa Corte ha, però, ritenuto sufficienti forme più blande di coinvolgimento regionale (sulla cooperazione tra Stato e regioni si vedano, tra gli altri, S. Agosta, *La leale collaborazione tra Stato e Regioni*, Giuffrè, Milano 2008 e F. Benelli e C. Mainardis, *La cooperazione Stato-Regioni e il seguito giurisprudenziale (con particolare riferimento alla c.d. negoziazione delle competenze)*, in «Le Regioni», n. 6, 2007, pp. 959-982). Si tengano inoltre presenti le successive sentenze nn. 467 del 2005 e 63 del 2006 con cui la Corte ha ritenuto configurabile la separazione tra potestà legislativa e potestà amministrativa, riconoscendo non solo che gli apparati amministrativi regionali devono dare applicazione alle leggi statali, ma anche che l'amministrazione statale deve operare nel rispetto della legislazione regionale (si veda, sull'argomento, A. Ruggeri, *Il problematico «bilanciamento» tra politica e diritto costituzionale (tornando a riflettere su Corte cost. n. 303 del 2003)*, in «Le Regioni», n. 4-5, 2008, p. 851, nota 6).

²³ Si vedano, in argomento, le considerazioni svolte da R. Bin, *La legge regionale, tra "ri-materializzazione" delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell'interesse nazionale* cit., che richiama, in particolare, la sentenza n. 246 del 2006 con cui la Corte costituzionale, annullando una legge regionale che consentiva l'emanazione di regolamenti regionali «cedevoli» con riferimento a funzioni attribuite ai comuni, ha escluso l'intervento di ogni altra potestà regolamentare, a parte quella degli enti locali, nelle materie loro attribuite ai sensi dell'art. 117, co. 6, Cost. (così individuando una specie di «riserva di regolamento» a favore degli enti locali). Sul punto si vedano altresì G. Di Cosimo, *Norme cedevoli: un genere, due specie*, in «Le Regioni», n. 1, 2007, pp. 168-171 e A. Ruggeri, *La Corte, i regolamenti di autonomia locale e le oscillazioni della "logica" sistemica (a "prima lettura" di Corte cost. n. 246 del 2006)*, in «Le Regioni», n. 1, 2007, pp. 172-176. Più in generale, sulla difficoltà di configurare la posizione delle fonti degli enti locali nel quadro costituzionale complessivo (se in termini di gerarchia o di competenza) si vedano S. Parisi, *Il "posto" delle fonti locali nel sistema*, in «Le Regioni», n. 1, 2008, pp. 155-190 e R. Tosi, *Sui rapporti tra fonti regionali e fonti locali*, in «Le Regioni», n. 5, 2002, pp. 963-976.

Concludendo sul punto, la sintetica ricostruzione prospettata sembra confermare – come anticipato – che la potestà legislativa regionale di cui all’art. 117, co. 4, Cost. si configura in termini molto più simili alla potestà regionale concorrente che alla potestà statale esclusiva.

3. *L’esperienza del Piemonte*

Così tratteggiate le linee generali della competenza legislativa residuale delle regioni, si può ora passare alla lettura del concreto esercizio che di tale competenza è stato fatto nella Regione Piemonte, per poi metterlo a confronto con quanto avvenuto nella Regione Lombardia. Come già rilevato, solo l’analisi dell’effettivo esercizio dei poteri normativi residuali posto in essere dalle regioni può infatti consentire di definire, con maggior precisione, l’ambito materiale interessato dalla potestà legislativa in esame. Sotto questo profilo, il presente articolo, limitandosi a prendere in considerazione la produzione legislativa di due regioni (per quanto di particolare rilievo), deve essere considerato, più che un lavoro compiuto, un contributo a una ricerca che andrebbe estesa a tutti gli altri enti regionali.

Preliminarmente, è ancora il caso di precisare – anche sulla scia delle avvertenze già formulate circa i limiti inerenti al concetto stesso di materia – che non sempre risulta agevole attribuire con certezza una determinata legge regionale a una specifica competenza legislativa: non di rado, infatti le discipline esaminate tendono a porsi a cavallo tra i diversi generi di potestà regionale e in taluni casi una stessa legge può risultare frutto dell’esercizio contestuale di competenze residuali e di competenze concorrenti²⁴. Inoltre, poiché l’ambito regionale residuale è individuato dalla

²⁴ Per risolvere questi casi, definiti di «concorrenza delle competenze», la Corte costituzionale fa tendenzialmente ricorso a tre criteri: (a) la prevalenza; (b) il principio di leale collaborazione; (c) il contesto storico normativo. In proposito, si veda la sentenza n. 50 del 2005, nella quale si legge: «Per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l’adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, ma anche quello della prevalenza, cui pure questa Corte ha fatto ricorso (v. sentenza n. 370 del 2003), qualora appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre». Il terzo criterio ha trovato applicazione, tra le altre, nella sentenza n. 231 del 2005. In argomento si veda S. Musolino, *op. cit.*, pp. 38 ss.

Come rileva R. Bin, *La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale* cit., l’adozione di tali criteri, e di quello della prevalenza in

Costituzione in linea generale, e non con riferimento a specifiche materie, può darsi il caso di leggi che disciplinano settori rispetto ai quali ancora non sono intervenute le voci chiarificatrici della Corte costituzionale o della dottrina, sicché risulta maggiormente complicato procedere alla loro classificazione.

3.1. Venendo all'analisi della produzione normativa primaria piemontese, il primo dato che merita di essere messo in luce è che, nel periodo esaminato (2002-2009), a fronte di un totale di 261 leggi approvate dal Consiglio regionale, 94 sono quelle che possono essere ricondotte alla potestà legislativa residuale. Si tratta di un numero significativo, essendo superiore a un terzo del totale, ma meno rilevante del complesso delle leggi regionali adottate nell'esercizio della competenza concorrente (a dimostrazione della maggiore importanza delle materie attribuite a quest'ultima).

La tabella seguente riporta l'andamento della produzione legislativa piemontese per ciascuno degli anni considerati:

Tabella 1 - Piemonte

Anno	Totale delle leggi adottate	Leggi adottate nell'esercizio della potestà residuale
2002	33	10
2003	37	10
2004	40	12
2005	17	5
2006	40	19
2007	29	7
2008	37	15
2009	38	16

particolare, produce rilevanti conseguenze sul modo di interpretare le materie. Poiché infatti, per stabilire qual è l'ambito materiale prevalente, la Corte costituzionale ha stabilito che bisogna guardare alla «ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi aspetti fondamentali», e non ad «aspetti marginali o effetti riflessi dell'applicazione della norma» (sentenza n. 30 del 2005), ne deriva: (a) che quasi ogni materia diventa suscettibile di essere letta finalisticamente, e dunque come competenza trasversale; (b) che la legittimità dell'esercizio di una competenza normativa dipenderà, più che dal riparto costituzionale delle competenze, «dal nesso di strumentalità di essa con il suo fine, ossia dal giudizio di ragionevolezza, congruità e proporzionalità». Bin conclude sul punto affermando che «oggi è l'applicazione del "criterio della prevalenza" a costituire il principale indirizzo che orienta la Corte, e la orienta sempre nel senso di rafforzare le competenze dello Stato» (dal momento che la prevalenza non è mai riconosciuta a favore delle regioni). Sull'argomento si veda altresì F. Benelli e R. Bin, *Prevalenza e "rimaterializzazione delle materie": scacco matto alle Regioni* cit. Quanto alla giurisprudenza costituzionale, di particolare rilievo in merito al criterio della prevalenza è la sentenza n. 168 del 2009.

Periodo 2002-2009	261	94
-------------------	-----	----

Come si può notare, l'ammontare complessivo delle leggi approvate annualmente si attesta, indicativamente, tra le 30 e le 40²⁵, con l'eccezione del 2005, il cui minore risultato è condizionato dal cambio di legislatura, e di maggioranza politica, determinato dalle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. Quel che è più interessante rilevare, tuttavia, è che a parte il picco del 2006 – anno connotato da un'attività normativa più intensa, perché volta ad adeguare al nuovo Statuto l'organizzazione regionale e a recepire, in ambito normativo e amministrativo, alcune delle riforme intervenute a livello statale negli anni precedenti – il dato delle leggi adottate nelle materie rientranti nella potestà residuale tende a mantenersi stabile in rapporto al totale delle leggi approvate in ciascun anno.

Si può dire, in definitiva, che l'attività legislativa regionale conosca una quota «fisiologica», pari a poco più di un terzo del totale, di interventi che avvengono nell'ambito della competenza residuale²⁶.

3.2. Il secondo elemento che merita di venir preso in considerazione riguarda le materie interessate dalla legislazione residuale regionale. In proposito, è innanzitutto interessante verificare la corrispondenza tra le materie individuate dalla Corte costituzionale e quelle effettivamente disciplinate dalla Regione Piemonte tramite lo strumento legislativo. Anche in questo caso può essere d'aiuto riportare i dati in una tabella:

Tabella 2 - Piemonte

Materie di potestà legislativa residuale secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale	Materie di potestà legislativa residuale secondo la legislazione della Regione Piemonte
agricoltura	agricoltura

²⁵ È questo un dato in linea con la media delle leggi prodotte annualmente dalle regioni ordinarie (si veda, in proposito, lo studio *Il punto sulle regioni a 7 anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione* prodotto, sotto la direzione di A. D'Atena, dall'Istituto di Studi sui Sistemi regionali, Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSIRFA-CNR) su commissione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

²⁶ Questo ulteriore dato colloca invece la Regione Piemonte leggermente al di sotto della media delle regioni ordinarie, per le quali il dato della potestà residuale si attesta intorno al 40% della produzione legislativa complessiva (cfr. A. D'Atena (diretto da), *Il punto sulle regioni a 7 anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione* cit.).

artigianato	artigianato
assistenza e servizi sociali	assistenza e servizi sociali
caccia	-
commercio	commercio
comunità montane	comunità montane
diritto allo studio	-
edilizia residenziale pubblica	edilizia residenziale pubblica
incentivi alle imprese	incentivi alle imprese
industria	industria
istruzione e formazione professionale	istruzione e formazione professionale
opere pubbliche di interesse locale	-
ordinamento e organizzazione amministrativa regionale	ordinamento e organizzazione amministrativa regionale
organizzazione sanitaria	-
pesca	pesca
polizia amministrativa locale	-
-	promozione delle attività e dei beni culturali
pubblico impiego regionale	pubblico impiego regionale
servizi pubblici locali	-
trasporto pubblico locale	trasporto pubblico locale
turismo	turismo

Come si può agevolmente notare, i due elenchi non corrispondono perfettamente, non solo perché la Regione Piemonte non ha legiferato in tutte le materie ricondotte alla clausola residuale dalla Corte costituzionale (restano fuori «caccia», «diritto allo studio», «opere pubbliche di interesse locale», «organizzazione sanitaria», «polizia amministrativa locale», «servizi pubblici locali»), ma anche perché vi è un ambito disciplinato dal legislatore piemontese che esula dalla ricostruzione della potestà residuale espressamente effettuata dalla Corte («promozione delle attività e dei beni culturali»). Tuttavia, occorre precisare, da un lato, che le materie «caccia», «diritto allo studio», «opere pubbliche di interesse locale», «organizzazione sanitaria», «polizia amministrativa locale», «servizi pubblici locali» coprono ambiti già rientranti in passato nell'alveo della competenza legislativa regionale, sicché è senz'altro possibile che la Regione non sia intervenuta dopo la revisione costituzionale ritenendo soddisfacenti le discipline già in vigore; e, dall'altro, che la Corte costituzionale ha più volte ripetuto

che le competenze statali esclusive (inerenti la tutela) e le competenze concorrenti (inerenti la valorizzazione) in ambito culturale (e ambientale) non escludono che alcuni aspetti di tali materie possano giustificare l'intervento residuale delle regioni²⁷. Si può pertanto invertire l'impressione iniziale e concludere nel senso della sostanziale coincidenza degli elenchi riportati nella Tabella 2.

È bene precisare, peraltro, che le materie elencate non possono considerarsi esaustive della potestà residuale. Esistono infatti ulteriori materie, oggetto in passato di legislazione regionale, che pur essendo previste nel testo originario dell'art. 117 Cost. non si ritrovano negli elenchi del testo novellato né sembrano riconducibili alle materie a vario titolo attribuibili allo Stato: dunque dovrebbero poter essere ricondotte alla clausola residuale. Si tratta dei seguenti ambiti: «acque minerali e termali», «cave e torbiere», «polizia locale urbana e rurale».

Allo stato attuale – come già ricordato, infatti, la natura stessa della potestà residuale deve portare a escludere che si possa definirne il contenuto una volta per tutte – l'elenco delle materie rientranti nella potestà residuale dovrebbe, in definitiva, essere il seguente:

- 1) acque minerali e termali;
- 2) agricoltura;
- 3) artigianato;
- 4) assistenza e servizi sociali;
- 5) caccia;
- 6) cave e torbiere;
- 7) commercio;
- 8) comunità montane;
- 9) diritto allo studio;
- 10) edilizia residenziale pubblica;
- 11) incentivi alle imprese;
- 12) industria;
- 13) istruzione e formazione professionale;
- 14) opere pubbliche di interesse locale;

²⁷ Si vedano, senza pretesa di esaustività, le sentenze della Corte costituzionale nn. 407 del 2002, 307 del 2003, 312 del 2003, 259 del 2004, 62 del 2005, 232 del 2005, 336 del 2005, 183 del 2006, 378 del 2007, 104 del 2008. Sulla differenza tra tutela e valorizzazione dei beni culturali si veda la sentenza n. 9 del 2004.

- 15) ordinamento e organizzazione amministrativa regionale;
- 16) organizzazione sanitaria;
- 17) pesca;
- 18) polizia amministrativa locale;
- 19) promozione delle attività e dei beni culturali;
- 20) promozione dei beni ambientali;
- 21) pubblico impiego regionale;
- 22) servizi pubblici locali;
- 23) trasporto pubblico locale;
- 24) turismo.

3.3. Il dato delle materie in cui si è esplicata la potestà legislativa residuale piemontese negli anni 2002-2009 rischia, peraltro, di risultare solo parzialmente significativo se assunto di per sé, senza considerare il numero delle leggi adottate in ciascuna materia, dal momento che servirebbe a rivelare solo l'estensione del campo coperto dal potere legislativo residuale, e non anche l'intensità con cui tale potere è stato, nei diversi ambiti, esercitato.

Nella tabella che segue sono pertanto riportati i dati relativi sia alle materie sia alla quantità di provvedimenti adottati per ciascuna di esse dal legislatore piemontese:

Tabella 3 - Piemonte

Materie di potestà residuale	Numero di leggi adottate nel periodo 2002-2009
agricoltura	9
artigianato	2
assistenza e servizi sociali	9
commercio	7
comunità montane	2
edilizia residenziale pubblica	1
incentivi alle imprese	7
industria	1
istruzione e formazione professionale	1
ordinamento e organizzazione amministrativa regionale	36
pesca	1

promozione delle attività e dei beni culturali	8
pubblico impiego regionale	2
trasporto pubblico locale	1
turismo	7

Dalla consultazione della tabella risulta immediatamente evidente la netta prevalenza della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale» su tutte le altre. Seguono «agricoltura», «assistenza e servizi sociali», «promozione delle attività e dei beni culturali», «commercio», «incentivi alle imprese», «turismo». Le rimanenti ricoprono un ruolo marginale.

Più che guardare alle singole materie, può essere tuttavia utile prendere in considerazione i settori – intesi come raggruppamenti di materie – in cui si è esplicata l'attività legislativa residuale del Piemonte negli anni considerati. Procedere per settori, infatti, non solo rende più agevole la visione d'insieme del campo d'azione regionale, ma consente altresì di evitare sovrapposizioni e confusioni tra ambiti materiali non sempre chiaramente distinguibili gli uni dagli altri²⁸.

In questo modo, anche sulla scorta di categorie già utilizzate nelle analisi istituzionali sulla legislazione regionale²⁹, si possono individuare tre settori nei quali si è concentrata pressoché l'intera attività del legislatore piemontese (il quarto settore tradizionalmente considerato – «territorio, ambiente e infrastrutture»³⁰ – risulta, nel caso piemontese, solo marginalmente coinvolto):

- 1) l'«ordinamento istituzionale» (composto dalle materie «comunità montane», «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», «polizia amministrativa locale», «pubblico impiego regionale»);
- 2) lo «sviluppo economico» (composto dalle materie «agricoltura», «artigianato», «commercio», «incentivi alle imprese», «industria», «turismo»);

²⁸ In tal senso B. Caravita, *op. cit.*, p. 139. Per rendersi conto dei rischi di confusione insiti in ogni tentativo di definire puntualmente le materie riconducibili alla potestà residuale è sufficiente la lettura dei lavori preparatori della legislazione regionale presenti sui siti internet dei Consigli regionali: si noterà come ogni Consiglio utilizzi un proprio specifico linguaggio, diverso non solo da quello degli altri Consigli, ma anche da quelli della Corte costituzionale e della dottrina. Inoltre, il più delle volte lo stesso linguaggio interno a ciascun Consiglio regionale si dimostra tutt'altro che univoco e coerente.

²⁹ Si veda, da ultimo, A. D'Atena (diretto da), *Il punto sulle regioni a 7 anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione* cit.

³⁰ Sono riconducibili a questo settore le materie di potestà residuale «caccia», «opere pubbliche di interesse locale», «pesca».

3) i «servizi alla persona e alla comunità» (composto dalle materie «assistenza e servizi sociali», «diritto allo studio», «edilizia residenziale pubblica», «istruzione e formazione professionale», «organizzazione sanitaria», «promozione delle attività e dei beni culturali», «trasporto pubblico locale», «servizi pubblici locali»).

Complessivamente i due settori prevalenti risultano essere l'«ordinamento istituzionale» (40 leggi) e lo «sviluppo economico» (32 leggi); seguono i «servizi alla persona e alla comunità» (20 leggi). Analoghi dati si ricavano prendendo in esame la produzione legislativa anno per anno: tranne che per gli anni 2002 e 2003, nei quali il settore «sviluppo economico» prevale sugli altri, dal 2004 al 2008 viene costantemente confermata la preminenza del settore «ordinamento istituzionale»; fa di nuovo eccezione il 2009, nel quale i tre settori risultano sostanzialmente paritari (con una leggera prevalenza di «sviluppo economico» e «servizi alla persona e alla comunità»)³¹. Se ne deduce che, a seguito della riforma costituzionale del 2001, la Regione Piemonte è stata primariamente impegnata nella riorganizzazione della propria struttura istituzionale e organizzativa e nella ridefinizione di alcuni aspetti del rapporto con i settori produttivi operanti sul territorio. Più modesta risulta invece l'attenzione rivolta alla comunità dei cittadini regionali.

Anche prendendo in esame, sia pure sommariamente, il contenuto delle leggi adottate si trova conferma delle conclusioni offerte dall'analisi quantitativa. Tra le leggi di maggior rilievo adottate nell'esercizio della potestà residuale si segnalano infatti soprattutto interventi che incidono sull'organizzazione istituzionale e amministrativa regionale o sui rapporti tra la regione e gli enti territoriali minori.

Tra le prime si possono ricordare:

- la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22, che disciplina il *referendum* popolare di cui all'articolo 123 della Costituzione;
- la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, che innova la normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 13, che introduce l'analisi d'impatto della regolamentazione e opera il primo intervento di semplificazione regionale;
- la legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, sull'istituzione della Commissione di garanzia statutaria;

³¹ Per un'esposizione dettagliata delle singole materie e dei singoli anni si veda, in calce, la Tabella 7.

- la legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 sull'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali;
- la legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 sulla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e la costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 15, seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, che regola l'organizzazione degli uffici regionali e detta disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28, che istituisce il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- la legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31, che istituisce il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Tra le seconde meritano di essere segnalate:

- la legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, con cui si provvede al riordino territoriale e istituzionale delle comunità montane;
- la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3, che si propone di incentivare l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- la legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 recante misure a sostegno dei piccoli comuni.

Sempre tra l'attività legislativa residuale maggiormente rilevante sotto il profilo qualitativo vanno annoverate alcune leggi di intervento organico in ambito economico:

- la legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, che si propone di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione;
- la legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, che disciplina gli interventi della Regione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive;
- la legge regionale 17 novembre 2005, n. 15, con cui la Regione partecipa, assieme alla Provincia di Torino e al Comune di Torino, all'acquisizione di aree industriali dimesse dal gruppo Fiat;
- la legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 sulla promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;

- la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, che raccoglie in testo unico la normativa regionale sull'artigianato.

Infine, due leggi nel settore dei servizi alla persona e alla comunità:

- la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, volta a realizzare il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali;

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 di disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Riassumendo, tra le principali leggi prodotte dal Piemonte nell'esercizio della competenza legislativa residuale dopo la revisione costituzionale del 2001 si segnalano: cinque leggi istitutive di organismi statutari o strumentali, una legge attuativa di un istituto costituzionale, due leggi di semplificazione, una legge sul procedimento amministrativo, una legge sull'organizzazione degli uffici regionali, tre leggi sull'associazionismo comunale, una legge generale sulle attività produttive, una legge sulla distribuzione dei carburanti, una legge sul sistema fieristico regionale, una legge sulla crisi della Fiat, una legge sull'artigianato, due leggi sull'assistenza sociale. Di nuovo, anche sotto questo profilo, emerge una concentrazione dell'impegno del legislatore regionale, in ambito residuale, innanzitutto sull'organizzazione istituzionale e amministrativa, quindi sul sistema produttivo e infine sui servizi alla persona e alla comunità.

4. L'esperienza della Lombardia

Prima di avanzare qualche breve considerazione conclusiva, può risultare interessante porre sommariamente a confronto l'esperienza piemontese ora illustrata con le vicende che, nell'analogo arco temporale 2002-2009, hanno interessato la competenza legislativa residuale della Regione Lombardia.

Due sono in particolare i profili di confronto dai quali si possono trarre indicazioni utili a formulare considerazioni di carattere più generale: l'incidenza della potestà residuale rispetto alla complessiva attività normativa di rango primario e l'ambito materiale interessato dalla potestà in esame.

4.1. Iniziando dal primo profilo, si deve rilevare come la Regione Lombardia abbia prodotto, nel periodo esaminato, 266 leggi, 145 delle quali riconducibili alla competenza residuale. A fronte di una produzione legislativa complessiva sostanzialmente equivalente a quella piemontese (266 contro 261 leggi), l'incidenza della normazione residuale lombarda è dunque notevolmente maggiore (145 contro 94 leggi), arrivando a superare abbondantemente la metà del totale³², contro poco più di un terzo nel Piemonte. È un dato che trova conferma anche considerandolo per ciascuno degli anni presi in esame, come risulta dalla seguente tabella:

Tabella 4 – Lombardia

Anno	Totale delle leggi adottate	Leggi adottate nell'esercizio della potestà residuale
2002	34	21
2003	30	14
2004	41	24
2005	22	8
2006	32	16
2007	36	25
2008	38	20
2009	33	17
Periodo 2002-2009	266	145

Come si vede, in ben sei casi su sette (anni 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009) le leggi adottate nell'esercizio della potestà residuale raggiungono o superano il 50% delle leggi regionali complessive; nei restanti due casi si attestano sopra a un terzo e poco sotto la soglia della metà. Analogamente al Piemonte, anche per la Lombardia si registra il calo di produzione legislativa legato al cambio di legislatura avvenuto nel 2005, calo di cui risente in particolare la legislazione residuale, che diminuisce in maniera più che proporzionale. Diversamente dal Piemonte – che sembra non fare un uso costante, anche se negli ultimi anni crescente, delle proprie competenze residuali – la Lombardia opera invece in maniera maggiormente omogenea, iniziando a fare un intenso ricorso ai

³² Come già ricordato (cfr. *supra*, nota 27), il dato medio della produzione legislativa residuale delle regioni ordinarie rispetto al totale delle leggi prodotte si colloca intorno al 40%. La Lombardia è dunque tra le regioni che hanno fatto maggiormente ricorso alla potestà di cui all'art. 117, co. 4, della Costituzione.

nuovi poteri costituzionali sin dal primo anno successivo alla riforma costituzionale del Titolo V.

4.2. Passando dal dato meramente quantitativo a una prima, sommaria, lettura dell'ambito materiale interessato dalla competenza legislativa residuale lombarda, si trova conferma delle considerazioni emerse dall'osservazione della situazione piemontese. Nella tabella che segue ai dati ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale e dall'attività legislativa del Piemonte sono affiancati quelli derivanti dalla produzione normativa residuale della Lombardia:

Tabella 5 - Lombardia

Materie di potestà legislativa residuale secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale	Materie di potestà legislativa residuale secondo la legislazione della Regione Piemonte	Materie di potestà legislativa residuale secondo la legislazione della Regione Lombardia
agricoltura	agricoltura	agricoltura
artigianato	artigianato	artigianato
assistenza e servizi sociali	assistenza e servizi sociali	assistenza e servizi sociali
caccia	-	caccia
commercio	commercio	commercio
comunità montane	comunità montane	comunità montane
diritto allo studio	-	diritto allo studio
edilizia residenziale pubblica	edilizia residenziale pubblica	edilizia residenziale pubblica
incentivi alle imprese	incentivi alle imprese	incentivi alle imprese
industria	industria	-
istruzione e formazione professionale	istruzione e formazione professionale	istruzione e formazione professionale
opere pubbliche di interesse locale	-	-
ordinamento e organizzazione amministrativa regionale	ordinamento e organizzazione amministrativa regionale	ordinamento e organizzazione amministrativa regionale
organizzazione sanitaria	-	organizzazione sanitaria
pesca	pesca	-
polizia amministrativa locale	-	polizia amministrativa locale
-	promozione delle attività e dei beni culturali	promozione delle attività e dei beni culturali

pubblico impiego regionale	pubblico impiego regionale	pubblico impiego regionale
servizi pubblici locali	-	servizi pubblici locali
trasporto pubblico locale	trasporto pubblico locale	trasporto pubblico locale
turismo	turismo	turismo

Anche nel caso della Lombardia non vi è perfetta coincidenza tra l'elenco delle materie ricavabile dall'interpretazione della Corte costituzionale e quello riscontrabile nell'operato del Consiglio regionale lombardo, ma – come per il Piemonte – non sembra il caso di enfatizzare le divergenze, posto che si tratta di un numero ridotto di voci («industria» e «opere pubbliche di interesse locale») relative ad ambiti già in passato rientranti tra le competenze regionali. È interessante notare come per una voce («opere pubbliche di interesse locale») il silenzio del legislatore regionale accomuni Lombardia e Piemonte. Ulteriore elemento di comunanza è la previsione di norme volte alla «promozione delle attività e dei beni culturali», materia che – come già rilevato – non è direttamente ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale.

Quanto al confronto diretto tra le due regioni, la maggiore produzione normativa lombarda si riflette sulla più ampia copertura dell'ambito materiale complessivo riservato alla competenza residuale: la Lombardia disciplina, infatti, materie quali la «caccia», il «diritto allo studio», l'«organizzazione sanitaria», la «polizia amministrativa locale» e i «servizi pubblici locali» che il Piemonte non regola. Di contro, il campo dell'«industria» è l'unico che vede l'intervento del legislatore piemontese e non di quello lombardo.

4.3. Così come per il Piemonte, anche per la Lombardia la lettura sin qui svolta necessita di venire integrata incrociando i dati relativi al numero delle leggi adottate nell'esercizio della potestà residuale con quelli inerenti le materie interessate dalla produzione normativa in parola, così da poter verificare il «peso» attribuibile a ciascuna materia.

I dati relativi al numero di leggi adottati nei vari ambiti materiali sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 6 - Lombardia

Materie di potestà residuale	Numero di leggi adottate nel periodo 2002-2008 nella Regione Piemonte	Numero di leggi adottate nel periodo 2002-2008 nella Regione Lombardia³³
agricoltura	9	5
artigianato	2	2
assistenza e servizi sociali	9	7
caccia	-	23
commercio	7	14
comunità montane	2	3
diritto allo studio	-	2
edilizia residenziale pubblica	1	6
incentivi alle imprese	7	3
industria	1	-
istruzione e formazione professionale	1	3
ordinamento e organizzazione amministrativa regionale	36	49
organizzazione sanitaria	-	6
pesca	1	1
polizia amministrativa locale	-	2
promozione delle attività e dei beni culturali	8	8
pubblico impiego regionale	2	3
servizi pubblici locali	-	1
trasporto pubblico locale	1	8
turismo	7	6

Come per il Piemonte, anche nel caso della Lombardia, si nota subito la preponderanza della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», che supera un terzo della produzione normativa residuale complessiva. Ma a colpire è soprattutto il dato della «caccia», che si colloca al secondo posto, sopravanzando il «commercio», la «promozione delle attività e dei beni culturali», il «trasporto pubblico locale», l'«assistenza e servizi sociali», l'«edilizia residenziale pubblica», l'«organizzazione sanitaria», il «turismo» e l'«agricoltura» (meno significativo è il ruolo delle rimanenti).

³³ Il totale è superiore a 145 perché alcune leggi disciplinano più ambiti materiali (e dunque ricorrono più volte).

A proposito della caccia, si deve tuttavia rilevare come 10 delle 23 leggi lombarde in materia riguardino la previsione di deroghe stagionali alla normativa comunitaria che vieta la cattura e l'uccisione dei volatili e altre 8 prevedano calendari o piani regionali relativi a diversi aspetti dell'attività venatoria. Si tratta, nel complesso, di 18 leggi, relative a questioni che il Piemonte non tratta (le deroghe) o tratta con strumenti normativi diversi da quello legislativo (la pianificazione, realizzata attraverso deliberazioni della Giunta regionale): benché si tratti di un dato di sicuro rilievo, occorre comunque riconsiderare – dato il contenuto provvedimentoale di tali leggi – l'effettiva misura dell'impegno legislativo lombardo in materia di «caccia».

Un altro aspetto che – prima di passare, come per il Piemonte, a considerare i raggruppamenti di materie – occorre prendere in esame è quello relativo all'incidenza delle leggi in tema di denominazioni e circoscrizioni comunali (*ex art. 133, co. 2, Cost.*) sul complesso della voce «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale»³⁴. Si tratta di ben 25 leggi, relative a un fenomeno che non trova riscontro nell'esperienza piemontese. Al netto di questo dato, non solo la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale» perderebbe quella centralità che il mero riscontro numerico sembrerebbe assicurarle (scendendo da 49 a 24 unità), ma la stessa incidenza della potestà residuale sul totale della produzione legislativa lombarda ne risulterebbe significativamente ridimensionata. Se poi si dovessero ulteriormente sottrarre le leggi venatorie a contenuto puntuale, ne deriverebbe un tendenziale riallineamento tra la situazione lombarda e quella piemontese (la potestà residuale in Lombardia si attesterebbe infatti, con 102 leggi su un totale di 266, a poco meno del 40%).

Venendo ora a considerare i raggruppamenti di materie, i meri dati numerici rivelano che tutti e quattro i settori tradizionalmente considerati risultano interessati dalla legislazione residuale lombarda: l'«ordinamento istituzionale» (57 leggi), lo «sviluppo economico» (31 leggi), i «servizi alla persona e alla comunità» (41 leggi) e il «territorio, ambiente e infrastrutture» (23 leggi). Diversamente dal Piemonte, dove lo «sviluppo economico» si colloca dietro l'«ordinamento istituzionale», in Lombardia il secondo posto va ai «servizi alla persona e alla comunità», sempre alle spalle dell'«ordinamento istituzionale». Se però si considera quanto appena detto a proposito delle leggi lombarde

³⁴ Potrebbe anche dubitarsi della riconducibilità delle leggi in parola alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», specie in forza del peculiare fondamento costituzionale della relativa potestà legislativa regionale.

a contenuto provvedimentale, allora emerge un quadro maggiormente equilibrato, connotato dalla preminenza degli interventi nel campo dei «servizi alla persona e alla comunità» (41 leggi) e dalla sostanziale equivalenza degli ambiti dell'«ordinamento istituzionale» (32 leggi) e dello «sviluppo economico» (31 leggi); molto minore risulta inoltre l'incidenza del settore «territorio, ambiente e infrastrutture» (5 leggi)³⁵.

In definitiva, le esperienze legislative in ambito residuale piemontese e lombarda, pur mostrando alcuni tratti comuni, si diversificano l'una dall'altra per il rilievo attribuito ai diversi ambiti materiali, e in particolare per la maggiore importanza riconosciuta dalla Regione Lombardia al settore che raggruppa le materie inerenti ai «servizi alla persona e alla comunità».

5. Conclusione

La prima e più evidente conclusione che può trarsi dalle presenti note è l'individuazione, almeno tendenziale, delle materie, innominate in Costituzione, in cui si articola la competenza legislativa residuale delle regioni. Si tratta, in gran parte, di conferme delle analisi dottrinali, che, in via interpretativa, già avevano proposto il quadro degli ambiti nei quali avrebbe potuto trovare applicazione la potestà legislativa di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. E, tuttavia, un conto sono le interpretazioni scientifiche (il quadro dei significati possibili che le disposizioni scritte possono assumere), un altro la verifica empirica delle interpretazioni effettuate dal legislatore regionale.

Come già ricordato, le pronunce della Corte costituzionale (ma anche, in alcune circostanze, la mancata impugnazione da parte dello Stato) e il confronto con le materie della originaria potestà concorrente non confluite nella potestà concorrente revisionata, consentono di concludere in termini ragionevolmente certi circa la riconducibilità alla competenza residuale regionale delle materie (o di alcuni loro aspetti) elencate al precedente punto 3.2.

Naturalmente, per conoscere con precisione i contorni delle competenze esercitabili in ciascuna materia, occorrerebbe dedicare un'apposita analisi a ciascuna di esse,

³⁵ Per un'esposizione dettagliata delle singole materie e dei singoli anni si veda, in calce, la Tabella 8.

prendendo in esame tutte le possibili sovrapposizioni tra materie appartenenti non solo alla legislazione residuale, ma anche a quella concorrente e a quella esclusiva statale. In ogni caso, si può affermare con ragionevole certezza che quello qui individuato è il nucleo fondamentale delle competenze residuali regionali, il complesso di interessi che le regioni sono chiamate a disciplinare, ma anche a partire dal quale possono provare a immaginare ulteriori spazi di intervento.

E proprio qui, nella tendenziale indefinitezza degli ambiti di competenza, sta la seconda conclusione che è possibile ricavare dalla lettura sin qui svolta. In quasi tutti i casi osservati si può ritenere che la competenza residuale regionale non abbracci tutti gli aspetti concettualmente riconducibili alle materie che ad essa vengono ricondotte, essendo sempre possibile il sovrapporsi o l'affiancarsi di competenze statali. In alcuni casi la competenza regionale è predominante, ma resta sempre possibile l'intervento statale in forza delle competenze trasversali o della chiamata in sussidiarietà; in altri è la competenza regionale che si insinua nell'ambito di materie statali, ritagliandosi uno spazio normativo nel quadro della disciplina complessiva.

Più in generale, è difficile riuscire a pronunciare una parola conclusiva in tema di ripartizione delle competenze. Data la configurazione del sistema – basato su disposizioni costituzionali che contengono elenchi di espressioni indefinite e per molti aspetti ripetitive – e l'atteggiamento della Corte costituzionale – tendenzialmente restia ad astrarsi dal singolo caso sottoposto al suo giudizio – la mancata individuazione di regolarità interpretative che possano operare da punti di riferimento ragionevolmente certi per gli operatori giuridici, si configura non tanto come la conseguenza di un periodo di transizione, quanto piuttosto come una caratteristica strutturale del sistema.

Tabella 7 - Piemonte

Materia	Anno							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
AGRICOLTURA	Lr. 29/2002 Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte	Lr. 12/2003 Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura	Lr. 35/2004 Provvedimenti in materia di castanicoltura		Lr. 26/2006 Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999		Lr. 16/2008 Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale	Lr. 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste
		Lr. 26/2003 Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità			Lr. 27/2006 Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità		Lr. 17/2008 Norme per il comparto agricolo	
ARTIGIANATO	Lr. 7/2002 Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24							Lr. 1/2009 Testo unico in materia di artigianato
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	Lr. 26/2002 Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio		Lr. 1/2004 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento		Lr. 7/2006 Disciplina delle associazioni di promozione sociale		Lr. 11/2008 Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti	Lr. 16/2009 Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio
			Lr. 26/2004		Lr. 16/2006			Lr. 34/2009

			Concorso al mantenimento di Lucrezia Cavallaro figlia di Giovanni Cavallaro, vittima dell'attentato terroristico di Nassirya		Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)			Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico. Fondo speciale di garanzia
								Lr. 37/2009 Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà
COMMERCIO		Lr. 37/2003 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)	Lr. 14/2004³⁶ Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti	Lr. 10/2005 Disposizioni urgenti in materia di procedimenti ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)	Lr. 20/2006 Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale		Lr. 31/2008 Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese	Lr. 26/2009 Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale
			Lr. 27/2004 Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in					

³⁶ Nell'impossibilità di attribuire questa legge a un'unica materia, si è ritenuto che l'ambito del «Commercio» fosse quello maggiormente pertinente.

			attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali					
COMUNITÀ MONTANE		L.r. 19/2003³⁷ Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)					L.r. 1/2008 Modifica della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare)	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					L.r. 28/2006³⁸ Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65)			
INCENTIVI ALLE IMPRESE		L.r. 16/2003 Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e	L.r. 34/2004 Interventi per lo sviluppo delle attività produttive		L.r. 21/2006 Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico		L.r. 18/2008 Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale	L.r. 2/2009³⁹ Interventi relativi alla sicurezza, regolamentazione e sostegno dell'impiantistica invernale di risalita e delle piste da fondo

³⁷ Oggetto principale di questa legge è la disciplina delle Comunità montane.

³⁸ Oggetto di questa legge è la revisione della composizione del collegio sindacale delle ATC.

³⁹ Rientra nell'ambito della competenza residuale il Capo III dedicato ai sostegni finanziari regionali.

		delle infrastrutture per i XX Giochi Olimpici invernali 2006						
								L.r. 18/2009 Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale"
								L.r. 25/2009 Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica
INDUSTRIA				L.r. 15/2005 Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi				
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE			L.r. 25/2004 Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte)					
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE	L.r. 9/2002 Compensi spettanti	L.r. 5/2003 Partecipazione della	L.r. 3/2004 Incentivazione	L.r. 7/2005 Nuove disposizioni	L.r. 6/2006 Modifica della legge	L.r. 7/2007 Soppressione	L.r. 3/2008 Modifiche alla legge	L.r. 10/2009 Modifiche alle leggi

AMMINISTRATIVA REGIONALE	ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II "Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa popolare e degli Enti locali e di referendum"	Regione Piemonte alla costituzione della Società EXPO PIEMONTE S.p.A.	dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni	in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale)	Osservatori regionali	regionale 3 agosto 2004, n. 21 (Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato)	regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)
	Lr. 7/2002 ⁴⁰ Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24		Lr. 15/2004 Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36	Lr. 8/2005 Disposizioni in merito ai Comitati regionali di controllo	Lr. 8/2006 Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi	Lr. 11/2007 Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36)	Lr. 4/2008 Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio di Difensore civico)	Lr. 17/2009 Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)
	Lr. 15/2002 ⁴¹ Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in		Lr. 21/2004 Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato	Lr. 13/2005 Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione	Lr. 10/2006 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra	Lr. 15/2007 Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte	Lr. 6/2008 Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche	Lr. 21/2009 Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali

⁴⁰ Oggetto di questa legge è la revisione della disciplina sulle Commissioni provinciali per l'artigianato e sulla Commissione regionale per l'artigianato.

⁴¹ Oggetto di questa legge è l'assunzione da parte della Regione del personale degli enti di formazione distaccato presso le province e/o la Regione.

	materia di trasferimento di funzioni alle Province				uomo e donna)			
	Lr. 16/2002 Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari		Lr. 22/2004 Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione		Lr. 12/2006 Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)	Lr. 17/2007 Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	Lr. 15/2008 Seconda legge regionale di abrogazione e semplificazione delle procedure	Lr. 28/2009 Istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
					Lr. 18/2006 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni)	Lr. 19/2007 Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)	Lr. 23/2008 Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale	Lr. 31/2009 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
					Lr. 25/2006 Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum		Lr. 25/2008 Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna)	
					Lr. 30/2006 Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali		Lr. 27/2008 Proposta di legge di modifica della legge regionale 7 agosto	

					(CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)		2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)"	
					Lr. 39/2006 Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali			
PESCA					Lr. 37/2006⁴² Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca			
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ E	Lr. 32/2002 Tutela e	Lr. 17/2003 Valorizzazione delle			Lr. 5/2006 Conservazione e	Lr. 8/2007 Modifiche alla	Lr. 20/2008 Modifiche alla legge	Lr. 13/2009 Interventi a

⁴² Rientra nell'ambito della competenza residuale il Capo IV dedicato alla disciplina dell'esercizio della pesca.

DEI BENI CULTURALI	valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte	espressioni artistiche in strada			valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati	legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada)	regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana)	sostegno del Museo Regionale dell'Emigrazione
						L.r. 26/2007 Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte		L.r. 14/2009 Interventi per la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale in Piemonte
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE		L.r. 1/2003 Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni						
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			L.r. 17/2004 Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)					
TURISMO	L.r. 1/2002 Interventi a sostegno dei prodotti turistici di	L.r. 4/2003 Modifiche della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31			L.r. 33/2006 Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del		L.r. 9/2008 Interventi urgenti in materia di turismo	

	<p>interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte)</p>	<p>(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)</p>			<p>turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000</p>			
	<p>l.r. 22/2002 Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18</p>	<p>l.r. 15/2003 Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera)</p>			<p>l.r. 34/2006 Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso</p>			

Tabella 8 - Lombardia

Materia	Anno							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
AGRICOLTURA		Lr. 7/2003 Norme in materia di bonifica e irrigazione	Lr. 4/2004 Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali				Lr. 31/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale	
		Lr. 20/2003 Contenimento della nutria (<i>Myocastor Coypus</i>)	Lr. 5/2004 Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004 ⁴³					
ARTIGIANATO							Lr. 8/2008 Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda	Lr. 8/2009 Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI	Lr. 11/2002 Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti				Lr. 5/2006 Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità	Lr. 8/2007 Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato	Lr. 1/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso	
					Lr. 25/2006 Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la	Lr. 34/2007 Politiche regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario	Lr. 3/2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e	

⁴³ Rientra nell'ambito della competenza residuale il Capo II, artt. 11, 12 e 13, dedicato a "Disposizioni in materia di sviluppo economico e attività produttive".

					promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale		sociosanitario	
CACCIA	I.r. 7/2002 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)	I.r. 18/2003 Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)	I.r. 17/2004 Calendario venatorio regionale	I.r. 13/2005 Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2005/2006	I.r. 19/2006 Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)	I.r. 2/2007 Legge quadro sul prelievo in deroga	I.r. 23/2008 Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2008/2009 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)	I.r. 19/2009 Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)
	I.r. 18/2002 Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici		I.r. 18/2004 Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005	I.r. 14/2005 Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 - (articolo 4 legge 157/1992 e allegato D della	I.r. 20/2006 Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della l.r. 26/1993)	I.r. 3/2007 Legge quadro sulla cattura di richiami vivi	I.r. 24/2008 Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)	I.r. 21/2009 Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica

				L.R. 26/1993)				omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali
	I.r. 19/2002 Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e successive modificazioni		I.r. 23/2004 Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005)			I.r. 4/2007 Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17		I.r. 29/2009 Modifica della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 'Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE')
						I.r. 5/2007 Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni		

						legislative - (Collegato ordinamentale 2007) ⁴⁴		
						I.r. 17/2007 Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)		
						I.r. 20/2007 Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga)		
						I.r. 21/2007 Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)		
COMMERCIO	I.r. 27/2002 Normativa sull'occupazione	I.r. 6/2003 Norme per la tutela dei diritti dei	I.r. 5/2004 Modifiche a leggi regionali in materia di		I.r. 6/2006 Norme per l'insediamento e la	I.r. 5/2007 Interventi normativi per l'attuazione della	I.r. 8/2008 Normativa in materia di commercio al	I.r. 9/2009 Modifica a leggi regionali e altre

⁴⁴ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 5, dedicato a "Modifiche alla l.r. 26/1993 in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria".

	abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate	consumatori e degli utenti	organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004 ⁴⁵		gestione di centri di telefonia in sede fissa	programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007) ⁴⁶	dettaglio su aree pubbliche	disposizioni in materia di attività commerciali
	I.r. 30/2002 Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo	I.r. 30/2003 Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	I.r. 24/2004 Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti		I.r. 11/2006 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati.	I.r. 30/2007 Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali	I.r. 25/2008 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)	
			I.r. 29/2004 Modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 (Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59")					
COMUNITÀ MONTANE	I.r. 6/2002 Disciplina delle Comunità Montane					I.r. 25/2007 Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani	I.r. 19/2008 Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e	

⁴⁵ Rientra nell'ambito della competenza residuale il Capo II, artt. 6, 7, 9 e 10, dedicato a "Disposizioni in materia di sviluppo economico e attività produttive".

⁴⁶ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 2, dedicato a "Modifiche a leggi recanti disposizioni in materia di attività produttive".

							servizi comunali	
DIRITTO ALLO STUDIO			l.r. 33/2004 Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario					l.r. 15/2009 Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						l.r. 6/2007 Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica - Collegato ⁴⁷	l.r. 5/2008 Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008 ⁴⁸	l.r. 27/2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica
						l.r. 14/2007 Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato	l.r. 36/2008 Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica	
						l.r. 27/2007 Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione		

⁴⁷ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 2, dedicato all'"Edilizia residenziale pubblica".

⁴⁸ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 2, dedicato all'"Edilizia residenziale pubblica".

						del patrimonio di edilizia residenziale pubblica		
INCENTIVI ALLE IMPRESE		l.r. 21/2003 Norme per la cooperazione in Lombardia				l.r. 1/2007 Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia		
						l.r. 34/2007 Politiche regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario		
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	l.r. 10/2002 Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola – Modifica dell'art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")					l.r. 19/2007 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia	l.r. 16/2008 Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia	
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE	l.r. 2/2002 Istituzione del Corpo forestale regionale	l.r. 2/2003 Programmazione negoziata regionale	l.r. 6/2004 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di	l.r. 1/2005 Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione	l.r. 4/2006 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, e	l.r. 23/2007 Rettifica dei confini dei comuni di Arluno e Vanzago in provincia di Milano	l.r. 5/2008 Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni	l.r. 6/2009 Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

			Milano	2004	relativa aggregazione al comune di Lovere, in provincia di Bergamo		legislative - Collegato ordinamentale 2008 ⁴⁹	
	I.r. 3/2002 Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF	I.r. 8/2003 Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico ⁵⁰	I.r. 7/2004 Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali	I.r. 3/2005 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano	I.r. 7/2006 Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici	I.r. 26/2007 Mutamento della denominazione del Comune di Lonato, in provincia di Brescia, in quella di Lonato del Garda	I.r. 19/2008 Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali	I.r. 12/2009 Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme
	I.r. 8/2002 Abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali in attuazione dell'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale n. 3/2001	I.r. 9/2003 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rogeno, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco	I.r. 11/2004 "Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia"	I.r. 4/2005 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia	I.r. 9/2006 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa	I.r. 28/2007 Istituzione dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della Provincia di Monza e Brianza	I.r. 22/2008 Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Campospinoso e Barbianello, in provincia di Pavia	I.r. 17/2009 Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como

⁴⁹ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 1, dedicato a "Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di termini".

⁵⁰ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 2, dedicato a "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale", nonché l'art. 3, dedicato a "Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie".

					aggregazione al comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia			
	I.r. 14/2002 Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER))		I.r. 12/2004 Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare		I.r. 13/2006 Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)	I.r. 31/2007 Disposizioni in materia di referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione	I.r. 30/2008 Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A.	I.r. 22/2009 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia
	I.r. 15/2002 Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione		I.r. 13/2004 Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano		I.r. 15/2006 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Morbegno, in provincia di Sondrio e relativa aggregazione al comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio		I.r. 32/2008 Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione	I.r. 25/2009 Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
	I.r. 21/2002 Distacco di una porzione di territorio dal Comune di		I.r. 14/2004 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cesana		I.r. 26/2006 Distacco di una porzione di territorio dal			

	Copiano, in Provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Vistarino, in Provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Vistarino, in Provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Copiano, in Provincia di Pavia		Brianza, in provincia di Lecco e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco		comune di Sovere, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sovere, in provincia di Bergamo			
	I.r. 22/2002 Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sedriano, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Arluno, in Provincia di Milano		I.r. 15/2004 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Mulazzano in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Cervignano d'Adda in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cervignano d'Adda in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Mulazzano in provincia di Lodi		I.r. 29/2006 Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali			
	I.r. 23/2002 Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Remedello, in Provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di		I.r. 20/2004 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rea, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Travacò Siccomario, in					

	Acquafredda, in Provincia di Brescia		provincia di Pavia					
	Lr. 24/2002 Distacco di una porzione di territorio denominata "Case Montini" dal Comune di Rodengo Saiano, in Provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Castegnato, in Provincia di Brescia		Lr. 21/2004 Mutamento della denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, in quella di Sant'Omobono Terme					
	Lr. 25/2002 Distacco della frazione Ponti dal Comune di Brembilla, in Provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrino, in Provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Zogno, in Provincia di Bergamo e relativa aggregazione al Comune di Sedrino, in Provincia di Bergamo		Lr. 26/2004 Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, quarto comma, della Costituzione					
	Lr. 29/2002 Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como		Lr. 37/2004 Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia					

ORGANIZZAZIONE SANITARIA		L.r. 11/2003 Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)	L.r. 2/2004 Modifiche a leggi regionali in materia di sanità ⁵¹	L.r. 5/2005 V Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005/2009		L.r. 32/2007 Istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)	L.r. 11/2008 Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali lombarde conseguenti all'istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Modifiche e integrazioni della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)	L.r. 33/2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ⁵²
PESCA							L.r. 31/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ⁵³	
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE		L.r. 4/2003 Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana			L.r. 13/2006 Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)			
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI BENI CULTURALI			L.r. 10/2004 Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della	L.r. 10/2005 Promozione delle attività culturali di orientamento		L.r. 5/2007 Interventi normativi per l'attuazione della programmazione	L.r. 2/2008 Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei	L.r. 4/2009 Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle

⁵¹ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 1, dedicato a "Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)".

⁵² Rientra nell'ambito della competenza residuale tutto ciò che attiene all'organizzazione sanitaria.

⁵³ Rientra nell'ambito della materia il Titolo IX, dedicato a "Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione".

			Repubblica caduti nell'adempimento del dovere	musicale di tipo bandistico e corale		regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007) ⁵⁴	valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano	leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 - Collegato ordinamentale
						I.r. 13/2007 Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici	I.r. 27/2008 Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale	
							I.r. 29/2008 Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano)	
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE	I.r. 13/2002 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale)		I.r. 9/2004 Disposizioni in ordine alla disponibilità di personale a favore del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e del difensore civico regionale				I.r. 20/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale	
SERVIZI PUBBLICI LOCALI		I.r. 26/2003 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in						

⁵⁴ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 12, dedicato a "Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale".

		materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche ⁵⁵						
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	l.r. 1/2002 Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale	l.r. 5/2003 Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti	l.r. 5/2004 Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004 ⁵⁶	l.r. 25/2005 Conferimento di funzioni ad Infrastrutture lombarde s.p.a. con modifiche di leggi regionali ⁵⁷	l.r. 28/2006 Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale)			l.r. 11/2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti
		l.r. 25/2003 Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità						l.r. 24/2009 Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) - Disposizioni in materia di demanio della navigazione e servizi lacuali
TURISMO			l.r. 8/2004 Norme per il turismo in Lombardia		l.r. 3/2006 Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura	l.r. 10/2007 Disciplina regionale dell'agriturismo		l.r. 2/2009 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - Disposizioni sulle strutture alpinistiche
			l.r. 27/2004 Tutela e valorizzazione delle superfici, del			l.r. 15/2007 Testo unico delle leggi regionali in		

⁵⁵ Rientra nell'ambito della competenza residuale il Titolo I che detta la disciplina generale valevole per la generalità dei servizi interessati.

⁵⁶ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 17, dedicato a "Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale".

⁵⁷ Rientra nell'ambito della competenza residuale l'art. 2, dedicato a "Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). Collegato 2004)".

			paesaggio e dell'economia forestale			materia di turismo		
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--